

P.O.I. ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 2007-2013
Linea 1.1 - Attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici
e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio

BENEFICIARI

Imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite da almeno 2 anni ed iscritte nel registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;
- non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dagli orientamenti comunitari.

INVESTIMENTI FINANZIABILI

Tipologia

Programmi di investimento che prevedono il cambiamento fondamentale del processo di produzione svolto all'interno di un'unità produttiva esistente, tale da ottenere una riduzione nominale dei consumi di energia primaria in misura almeno pari al 10% rispetto ai consumi di energia primaria e avere ad oggetto una o più delle seguenti tipologie di intervento:

- a. isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);
- b. razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi energetici);
- c. installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi;
- d. installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili nei limiti stabiliti dalla normativa (vedi paragrafo "Condizioni di ammissibilità").

Gli interventi devono essere riferiti allo svolgimento di attività economiche secondo la classificazione ATECO 2007 ad esclusione dei seguenti settori:

A – Agricoltura, silvicoltura e pesca

F – Costruzioni (con l'esclusione delle attività ammissibili di cui al codice 41.1 "Sviluppo di progetti immobiliari")

H – Trasporto e magazzinaggio (con l'esclusione delle attività ammissibili di cui al codice 52 "Magazzinaggio ed attività di supporto ai trasporti")

K – Attività finanziarie ed assicurative

L – Attività immobiliari
T – Attività di famiglie e convivenze
U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Restano valide le esclusioni specifiche previste dalle vigenti disposizioni comunitarie.

Condizioni di ammissibilità per programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore per autoconsumo

I programmi di investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore per autoconsumo, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della classificazione ATECO 2007, limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 500 KW elettrici.

A tal fine:

- per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti;
- gli impianti di cogenerazione devono rispondere ai criteri indicati nell'allegato III al D. Lgs. 8.2.2007 n. 20, come sostituito dal D.M. 4.8.2011. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla norma citata. Il mancato raggiungimento di tali valori ridotti del 5% o l'assenza della strumentazione di rilevazione comportano la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle suddette condizioni;
- tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purché gli stessi: siano di proprietà dell'impresa produttrice; siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità; per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

Esclusioni

Non sono ammissibili i programmi:

- costituiti da una mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
- riguardanti le attività economiche relative ai settori: siderurgia, cantieristica navale, industria carboniera, fibre sintetiche, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (per quest'ultimo settore sono previste delle limitazioni);
- realizzati, in tutto o in parte, con la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano";
- riguardanti le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Durata programmi

I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e ultimati entro 12 mesi, dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

La data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili devono riferirsi all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli artt. 2423 e seguenti c.c.. Dette spese riguardano:

- a. opere murarie e assimilate di valore non superiore, per gli investimenti di isolamento termico degli edifici, al 40% dell'investimento ammesso;
- b. macchinari, impianti ed attrezzature;
- c. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attività svolta negli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al beneficiario (per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% del loro valore ritenuto congruo ai fini della realizzazione del programma);
- d. solo per PMI: spese relative ad attivi immateriali aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica, di cui all'art. 2 comma 1 lett. n) del D. Lgs. 30.5.2008 n. 115, dell'unità produttiva oggetto degli interventi di risparmio energetico, alla progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento, nonché gli eventuali costi connessi con la progettazione e l'implementazione di un sistema di gestione energetica (massimo 10% dei costi ammissibili).

Vincoli

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:

- essere conformi alle norme contenute nel D.P.R. 3.10.2008 n. 196 e s.m.i., in merito all'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013;
- essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti e con le modalità che saranno individuate dal Ministero con un successivo provvedimento;
- qualora riferite a immobilizzazioni immateriali, essere sostenute esclusivamente da piccole e medie imprese;
- qualora riferite a mezzi mobili, riguardare mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
- essere capitalizzate e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 5 anni (3 anni nel caso di PMI) dalla data di ultimazione del programma stesso;
- non essere riferite alla compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti.

Nel caso in cui le spese siano riferite a immobilizzazioni di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il 3° grado, tali spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Esclusioni

- Spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati
- Spese relative a commesse interne
- Spese di funzionamento
- Spese notarili
- Spese relative a imposte, tasse, scorte
- Spese relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi.
- Spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria
- Singoli beni di importo inferiore a € 500,00 al netto di IVA

Importo minimo spese ammissibili

€ 30.000,00

Importo massimo spese ammissibili

€ 3.000.000,00

Ubicazione

Aree Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)

AGEVOLAZIONE**Tipologia**

Finanziamento agevolato

Misura massima

75% delle spese ammissibili

Il soggetto beneficiario è obbligato ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili.

Importo massimo

€ 200.000,00 (de minimis)

Nel caso in cui alla data di concessione delle agevolazioni sia decorso il periodo di validità della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale e non sia stata ancora approvata la carta valida per il successivo periodo di programmazione, le agevolazioni sono concesse nei limiti dalla regola "de minimis".

Durata finanziamento

Massimo 10 anni

Il finanziamento deve essere restituito dall'impresa senza interessi

Tasso

20% del tasso di riferimento vigente alla data di emanazione del decreto di concessione

Cumulabilità

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" ad eccezione di quelle concesse con il sistema dei certificati bianchi secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.M. 28.12.2012.

ITER PROCEDURALE

1. Presentazione della domanda di agevolazione, redatta su apposita modulistica e firmata digitalmente, a partire dalle ore 10.00 del 23.4.2014, attraverso un'apposita procedura informatica accessibile dalla sezione "Bando Efficienza Energetica" del sito <http://www.mise.gov.it>.
Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione per ciascuna unità produttiva.
2. Istruttoria della domanda da parte del Ministero, volta alla:
 - verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;
 - valutazione della solidità economico-patrimoniale dell'impresa proponente sulla base della capacità dell'impresa di rimborsare il finanziamento richiesto. Tale capacità è accertata verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, il parametro individuato dal Ministero (vedi NOTE E VARIE);
 - valutazione della domanda sulla base dei criteri individuati dal Ministero (vedi NOTE E VARIE).

3. Al termine dell'attività istruttoria, il Ministero emana il decreto di concessione dell'agevolazione che contiene, in particolare, l'indicazione delle spese ritenute ammissibili, l'agevolazione concessa, l'indicazione del piano di ammortamento, gli impegni a carico dell'impresa.
4. L'impresa beneficiaria è tenuta, pena la decadenza dall'agevolazione, a sottoscrivere digitalmente e rinviare tramite PEC al Ministero, entro 10 gg. dalla data di ricezione, il provvedimento di concessione delle agevolazioni, per accettazione degli oneri e obblighi in esso contenuti.
5. L'impresa beneficiaria è tenuta altresì a presentare entro 90 gg. dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dall'agevolazione, attraverso la procedura informatica messa a disposizione dal Ministero:
 - gli ordini di acquisto relativi ai beni, alle opere e ai servizi previsti dal programma di investimenti approvato, corredati della relativa conferma d'ordine sottoscritta dal fornitore, contenente l'indicazione dell'importo del costo del bene, dei lavori e/o dei servizi e l'attestazione che la fornitura avverrà nei termini previsti per la realizzazione del programma di investimenti indicati nel provvedimento di concessione;
 - le coordinate bancarie del c/c destinato alla realizzazione del programma di investimenti approvato.
6. L'erogazione dell'agevolazione, da parte del soggetto gestore, avviene sulla base della richiesta presentata dall'impresa in relazione ai titoli spesa, anche singoli, inerenti la realizzazione del programma di investimenti per un importo almeno pari al 20% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso.
7. La richiesta di erogazione, completa di tutti gli allegati, deve essere presentata esclusivamente in formato digitale, secondo le indicazioni riportate sul sito www.mise.gov.it, successivamente alla presentazione degli ordini di acquisto, entro e non oltre il 30.6.2015 e, comunque, non prima di 60 gg. dall'ultima richiesta.

NOTE E VARIE

Parametro per valutazione capacità di rimborso finanziamento

$$C_{flow} \geq 0,8 \times (C_{Fa} / N)$$

dove:

C_{flow} = somma dei valori relativi al risultato di esercizio e degli ammortamenti, determinati come segue:

- il valore relativo al risultato di esercizio è quello della voce "Risultato prima delle imposte"
- il valore degli ammortamenti è dato dalla somma di cui alla sezione B, punto 10, lettera A (ammortamento immobilizzazioni immateriali) e alla sezione B, punto 10, lettera B (ammortamento delle immobilizzazioni materiali)

C_{Fa} = importo del finanziamento agevolato

N = numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato

Criteri di valutazione della domanda per attribuzione punteggi

- Caratteristiche dell'impresa proponente. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori:
 - copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;
 - indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto dato dai mezzi propri e il totale del passivo.
- Fattibilità tecnica e sostenibilità economico-finanziaria del programma. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori:
 - fattibilità tecnica del programma, da valutare sulla base della puntuale definizione dei beni di investimento proposti. A tal fine, per "puntuale definizione" degli investimenti si intendono i beni, gli impianti e/o i lavori per i quali siano stati forniti unitamente alla domanda di agevolazione idonei preventivi di spesa;
 - sostenibilità del programma, da determinare sulla base della: incidenza della gestione caratteristica sull'investimento da realizzare, determinata sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e gli investimenti ammessi; incidenza degli oneri finanziari sul fatturato determinata sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato.
- Qualità della proposta. Tale criterio è valutato sulla base del rapporto tra investimenti ammessi e il totale degli investimenti proposti.